

Contatti - Comune di Cislago

Da: lombardia.controllo4 <lombardia.controllo4@corteconticert.it>
Inviato: martedì 4 aprile 2017 14.57
A: Cislago
Oggetto: Trasmissione Delibera n. 88 del 3 aprile 2017 - Consuntivo 2014
Allegati: trasmissione Deliberazione n. 88 2017 PRSE Cislago VA.pdf

Priorità: Alta

Si trasmette quanto in oggetto.
sdb

COMUNE di CISLAGO		
Prot. n. <u>4825</u>		
- 4 APR. 2017		
Cat. <u>IV</u>	Classe <u>6</u>	Fasc.

Raf
Indica
Vice Indica
Revisione




CORTE DEI CONTI


SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Prot. n.

CORTE DEI CONTI



0007683-04/04/2017-SC_LOM-T67-P



Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Revisore dei conti

del Comune di Cislago (VA)

Oggetto: Trasmissione deliberazione n. 88/2017.

Adempimenti previsti dal comma 168 art. 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

Si trasmette la deliberazione in oggetto, emessa da questa Sezione regionale di controllo, con richiesta di farne pervenire copia agli organi di indirizzo.

Il funzionario incaricato

(Susanna De Bernardis)





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario (Relatore)



nella camera di consiglio del primo marzo 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

ARM

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art. 3, comma 1, lett. e);

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. SEZAUT/13/2015/INPR del 31 marzo 2015, recante le linee guida per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – rendiconto della gestione 2014 – ed i relativi questionari;

Esaminato il questionario sul rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2014, redatto dall'organo di revisione del Comune di Cislago (VA), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione sopra indicata;

Visti gli atti acquisiti nell'ambito della procedura di controllo;

Vista la richiesta di deferimento del magistrato istruttore e l'ordinanza presidenziale di convocazione della Sezione per la pronuncia specifica ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Sara Raffaella Molinaro;

FATTO

Con nota n. 79 del 5 gennaio 2017, il Magistrato istruttore chiedeva all'organo di revisione di fornire delucidazioni in merito alla spesa per il personale ed in particolare all'osservanza del limite di cui al comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010.

Con nota n. 897 del 22 gennaio 2017, il Revisore Unico dell'ente locale trasmetteva riposta istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale veniva rappresentato che il limite della spesa di personale anno 2009 di cui al comma 28, art. 9 del D.L. 78/10, inizialmente stabilito in € 2.505,95, è stato rideterminato, alla luce di successive interpretazioni delle norme, in €



SRM

21.560,03 ricomprendendo anche la spesa riferita ai lavoratori socialmente utili.

L'amministrazione rappresentava che *"tale limite di spesa è assolutamente risibile per un Ente delle nostre dimensioni. Inoltre la deroga riferita al personale del servizio sociale e al personale di polizia locale è stata intesa come se la spesa non confluisse nella limitazione del comma 28, art. 9 del D.L. 78/2010"* e che, stanti le problematiche sociali e la presenza di un solo dipendente in servizio nell'Arca dei Servizi Sociali, *"al fine di non compromettere la fornitura dei servizi essenziali alla popolazione, si è rivelato indispensabile integrare il Servizio Sociale con un altro dipendente con funzioni di assistente sociale. Tutto ciò ha portato l'Ente nel corso dell'anno 2014, elemento che si è ripercosso anche sul 2015, a non considerare la spesa per i lavoratori socialmente utili e la spesa per il personale del servizio sociale a tempo determinato nel limite di cui all'articolo sopra richiamato"*.

Per questo motivo l'Ente si è trovato a sostenere nell'esercizio 2014 la spesa di € 67.427,78 (di cui € 33.077,06 per personale a tempo determinato nel servizio sociale, € 33.060,72 per lavoratori socialmente utili, € 1.290,00 per voucher lavoro - servizio sociale) che comporta una maggiore spesa rispetto all'anno 2009 di € 45.867,75 e quindi una incidenza di 312,80%.

"In seguito alle interpretazioni e ai chiarimenti in ordine all'applicazione del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 l'Ente ha provveduto negli anni seguenti alla drastica riduzione della spesa limitando rinnovo o nuovi inserimenti di lavoratori socialmente utili, all'eliminazione del progetto 'voucher lavoro'. Per il personale impiegato a tempo determinato nel servizio sociale si è attesa la naturale scadenza del contratto non potendo operare diversamente. Si tiene a specificare che il limite della spesa di personale complessiva è stato rispettato".



DIRITTO

I) Il controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali,

esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti".

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

Inoltre, in base al novellato art. 148 bis, comma 3, del TUEL, introdotto dal citato d.l. n. 174 del 2012, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di



SRM

bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

In ogni caso queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni. Alla Corte dei conti, infatti, quale magistratura neutrale ed indipendente, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Il presidio di questa Corte assume ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, al novellato art. 97 Cost. richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.



SRM

Tanto premesso, ritiene la Sezione che, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, il complessivo ruolo assegnato dal legislatore alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, avuto anche riguardo alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare comunque agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.


II) Irregolarità della gestione finanziaria

L'analisi della relazione redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dall'organo di revisione del Comune di Cislago, in relazione all'esercizio 2014, ha evidenziato che l'ente non ha rispettato il limite di cui al comma 28, art. 9, del d.l. n. 78/2010.

In particolare, l'Ente, nel questionario riguardante l'esercizio 2014, ha indicato un limite di spesa relativo all'annualità 2009 di euro 21.560,03 che risultava superato nel 2014, essendo stata impegnata una spesa di euro 68.801,78.

Nel corso dell'istruttoria l'Ente ha specificato che il limite di euro 21.560,03 è comprensivo della spesa per i lavoratori socialmente utili ed ha, inoltre, rettificato in euro 67.427,78 il dato relativo alla spesa impegnata nel 2014.

La Sezione, prendendo atto di quanto dichiarato dall'Ente in relazione alla riduzione della spesa per lavoro flessibile operata negli esercizi seguenti, non può non rilevare che il limite di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 non




SPM

è stato rispettato nell'esercizio 2014, seppur l'Ente risulta aver rispettato il vincolo di cui al comma 557.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2/2015/QMIG, ha, infatti, ribadito che permane comunque l'obbligo per gli enti virtuosi, cioè per gli enti che sono in regola con l'obbligo di riduzione della spesa del personale di cui al comma 557 dell'art. 1, legge n. 296/2006, di rispettare il limite massimo della spesa sostenuta nel 2009 per le tipologie di lavoro di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

Segnatamente la Sezione delle Autonomie ha affermato che *"Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28"*.

Quanto alla concreta determinazione della spesa sostenuta nel 2014 per le fattispecie lavorative di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 e del relativo parametro di riferimento, individuato nell'analoga spesa sostenuta nel 2009, la Sezione richiama la recente pronuncia della Sezione delle Autonomie che ha espressamente affermato che *"La spesa per l'integrazione salariale dei lavoratori socialmente utili rientra nell'ambito delle limitazioni imposte dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, nei termini ivi previsti, ove sostenuta per acquisire prestazioni da utilizzare nell'organizzazione delle funzioni e dei servizi dell'ente"* (Deliberazione n. 1/SEZAUT/2017/QMIG).



SRM

Del resto il Comune di Cislago ha determinato il parametro di spesa relativo al 2009 indicato in euro 21.560,03 inserendo le somme utilizzate per i lavoratori socialmente utili (come da nota del Revisore del 22 gennaio 2017).

Ne deriva che il limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 risulta non rispettato nell'esercizio 2014. Gli elementi apportati dall'Ente in sede di istruttoria non sono, infatti, sufficienti a superare il rilievo. La

decurtazione dall'ammontare della spesa per lavoro "flessibile" relativa al 2014, quantificata in euro 67.427,78, della somma utilizzata per l'esercizio di funzioni attinenti al settore sociale, indicate dall'Ente in euro 34.367,06, non portano il valore complessivo della spesa sostenuta per le tipologie di lavoro di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 ad un livello inferiore al parametro di spesa, da individuare, secondo quanto previsto dal legislatore, nell'analoga spesa sopportata dall'Ente nell'esercizio 2009 e determinata in euro 21.560,03, comprensiva della spesa per lavoratori socialmente utili.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, in base alle risultanze del questionario 2014 predisposto dall'organo di revisione.

ACCERTA

il mancato rispetto del limite di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia di accertamento al Sindaco del Comune di Cislago e al Presidente del Consiglio comunale e, attraverso il sistema SIQUEL, all'Organo di Revisione;

la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti.

Si richiama l'obbligo di pubblicare, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge.

Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del primo marzo 2017.

Il Relatore

(Sara Raffaella Molinaro)

Sara Raffaella Molinaro



Il Presidente

(Simone Rosa)

Simone Rosa

Depositata in Segreteria

03 MAR 2017

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

Daniela Parisini